

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata “CRdC Nuove Tecnologie per le Attività Produttive” (in breve “CRdC Tecnologie Società Consortile a Responsabilità Limitata” oppure “CRdC Tecnologie S.C. a r.l.”), con sede in Napoli; proposta di modifica di statuto

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 novembre e del 2 dicembre 2009, ha adottato all’unanimità la seguente deliberazione n. 237/2009 – Verb. 118 (sessione del 18 novembre 2009)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la relazione predisposta dall’Ufficio Supporto alle Partecipazioni Societarie afferente alla Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture, Reg. n. 1054 del 2 ottobre 2009, trasmessa dal Direttore Generale con nota prot. AMMCNT-CNR n. 0079654 del 12 novembre 2009;

CONSIDERATO che in data 9 maggio 2007, in occasione dell’aumento del capitale sociale, il CNR ha perfezionato la propria adesione a CRdC Nuove Tecnologie per le Attività Produttive Società Consortile a Responsabilità Limitata (in breve CRdC Tecnologie S.c.r.l.), con sede in Napoli (di seguito “Società”) e che l’Ente partecipa al capitale sociale con quota di € 60.000,00, pari al 24%;

CONSIDERATO che lo scopo della Società è quello di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo nella Regione Campania, di un Centro per l’innovazione di prodotto e di processo a beneficio principale anche se non esclusivo delle piccole e medie imprese. Per il conseguimento dell’oggetto, la Società svolgerà attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi e formazione nei settori dell’ingegneria industriale, con particolare riferimento all’innovazione di prodotto e di processo, in aree tecnologiche quali elettronica, energia e materiali (inclusi materiali per applicazioni biomedicali);

VISTA la nota del 9 luglio 2009 del Presidente della Società, con la quale ha informato che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 3 luglio 2009, ha deliberato l’approvazione di alcune modifiche statutarie per adeguare lo stesso alle nuove disposizioni in tema di eliminazione del libro soci e per correggere alcuni refusi presenti nel testo;

VISTO il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società del 3 luglio 2009;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che le nuove disposizioni riguardo all'eliminazione del libro soci sono state disposte dall'art. 16, comma 12-septies, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", inserito in sede di conversione in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185";

CONSIDERATO che l'art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese), comma 12-sexies, della predetta Legge n. 185/2009 recita quanto segue: "Al primo comma dell'articolo 2472 del Codice Civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese»", per cui viene eliminato il libro soci dal novero dei libri sociali obbligatori (a decorrere dal 30 marzo 2009);

CONSIDERATO che l'abrogazione del libro soci nelle società a responsabilità limitata e, pertanto, anche nelle società consortili a responsabilità limitata determina una serie di rilevanti conseguenze, in particolare, in materia di trasferimento delle quote e che esso, infatti, avrà efficacia nei confronti della Società non più, chiaramente, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, ma dal deposito (protocollazione) dell'atto al Registro delle Imprese;

PRESO ATTO che le modifiche statutarie proposte riguardano i seguenti articoli:

Art. 4 - Oggetto sociale;

Art. 5 - Soci;

Art. 8 - Alienazione delle quote;

Art. 11 - Decadenza e recesso;

Art. 16 - Assemblea dei Soci: convocazione;

Art. 17 - Assemblea dei Soci: funzionamento;

Art. 22 - Consiglio di Amministrazione;

Art. 24 - Consiglio di Amministrazione: convocazione;

Art. 26 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: nomina e durata;

Art. 31 - Collegio Sindacale;

VISTO il testo di statuto vigente;

VISTO il nuovo testo di statuto;

CONSIDERATO che il nuovo testo di statuto, oltre ad introdurre modifiche aventi per oggetto l'eliminazione del libro soci e la correzione di alcuni refusi presenti nel testo, modifica anche la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente e del Collegio Sindacale da due anni a tre anni;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la nota del 21 settembre 2009 del Direttore del Dipartimento Progettazione Molecolare, con la quale esprime parere favorevole in merito a quanto prospettato e fa presente che la presenza del CNR nella Società è da ritenersi ancora utile ai fini di un processo di collaborazione nel processo di valorizzazione dei risultati della ricerca verso il sistema imprenditoriale;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 1323 del 17 novembre 2009, ai sensi dell'art. 55, punto 4, del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, approvato con Decreto del Presidente del CNR prot. 0025034 del 4 maggio 2005;

VISTO l'art. 3, commi 27 – 32, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”;

CONSIDERATO che il mantenimento delle attuali partecipazioni, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 3, comma 28, della sopra citata Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 28 medesimo;

RICONOSCIUTA la sussistenza dei presupposti previsti dalla Legge Finanziaria per le motivazioni sopra esposte e di seguito sinteticamente riportate:

- la Società viene costituita il 6 dicembre 2006 a valle di una fase di start-up di tre anni, finanziata dalla Regione Campania su fondi europei; in questa fase viene costituito un parco attrezzature di ricerca e istituito una rete di laboratori avanzati. Il Centro oggi può contare sull'esperienza e competenze scientifiche di circa 350 collaboratori tra professori e ricercatori afferenti alle Università e gli Istituti di Ricerca più prestigiosi della Campania, di cui, oltre al CNR, le cinque Università campane e l'INFN;
- si ritiene strategico mantenere la partecipazione societarie poiché il CNR, attraverso la Società, può:
 - costruire l'aggregazione di persone e competenze necessarie per partecipare con maggiore incisività a bandi di gara nazionali ed internazionali nel settore di riferimento;
 - facilitare il processo di trasferimento tecnologico attraverso l'interazione diretta tra mondo accademico e industriale;
 - valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppate presso Centri e Istituti di Ricerca pubblici, privati ed Università campane nei settori di competenza;
 - aumentare la cooperazione tra tutti gli operatori del settore operanti sul territorio per favorire la messa a sistema delle risorse pubbliche e private e nel contempo evitare la dispersione delle stesse;
 - supportare e favorire lo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca;
 - catalizzare risorse finanziarie;
 - progettare e realizzare, anche per conto terzi, attività di formazione specialistica;
 - promuovere seminari, convegni e pubblicazioni scientifiche su tematiche legate alle attività del CNR;
 - operare una liason tra il mondo della ricerca ed i potenziali utilizzatori di tale ricerca.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- il mancato mantenimento della partecipazione comporterebbe un danno finanziario all'Ente derivante dalla perdita di opportunità di finanziamento, in essere e future create dalla Società; il recesso dell'Ente comporterebbe ricadute negative per il CNR anche tecnico-scientifiche, interrompendo il processo di collaborazione tra mondo pubblico e privato finalizzato al trasferimento tecnologico ed il successivo utilizzo commerciale dei risultati della ricerca;

DELIBERA

1. l'approvazione della proposta di modifica di statuto di "CRdC Nuove Tecnologie per le Attività Produttive Società Consortile a Responsabilità Limitata" (in breve "CRdC Tecnologie Società Consortile a Responsabilità Limitata" oppure "CRdC Tecnologie S.C. a r.l."), con sede in Napoli, limitatamente agli articoli 4 – Oggetto sociale; 5 – Soci; 8 – Alienazione delle quote; 11 – Decadenza e recesso; 16 – Assemblea dei Soci: convocazione; 17 – Assemblea dei Soci: funzionamento; 22 – Consiglio di Amministrazione; 24 – Consiglio di Amministrazione: convocazione; 26 – Presidente del Consiglio di Amministrazione: nomina e durata; 31 – Collegio Sindacale, sulla base del testo allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con facoltà di concertare con gli altri soci ulteriori modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di omologazione dello stesso.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO